

3.0.1000

A.S. 3184

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: “In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento”.

2. Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n° 16/98 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12%.”.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“Articolo 4-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54:

1) al terzo periodo le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non»;

2) al quinto periodo le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non»;

b) il comma 7 dell'art. 102 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo

precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.».

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

#### Art. 8

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

“21-bis. All'articolo 16, comma 5 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "nel deposito IVA", sono aggiunte le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto".

Al comma 23 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole “legge 13 maggio 1999, n. 133”, aggiungere le seguenti: “, nonché con le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia, opportunamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: Nelle more delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011. N. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall’adozione della presente disposizione, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano le parole “l’Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia del territorio e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”;

b) al primo periodo: le parole: “è autorizzata” sono sostituite dalle seguenti: “sono autorizzate”;

c) al secondo periodo la parola “potrà” è sostituita dalla seguente “potranno”;

d) al quinto periodo le parole: “non potrà” sono sostituite dalle seguenti: “non potranno”;

e) al sesto periodo, le parole: “con le risorse disponibili sul bilancio dell’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’Agenzia delle entrate, per l’Agenzia del territorio e per

AA

**l'Agenzia delle dogane con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci, e per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con i proventi individuati dalle voci di entrata del relativo stato di previsione annesso a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.**

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

“24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa per una più incisiva attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare le assunzioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche indipendentemente dalle dotazioni organiche dei singoli ruoli, fermi restando la consistenza organica complessiva e i limiti numerico e di spesa stabiliti nel medesimo comma 9-bis.”.

#### Art. 9

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

“3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art.50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973. n.602.

AA

3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi 3-bis a 3-sexies.

3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.”.

#### Art. 10

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo “Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:

a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “1° settembre”;

b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio”;

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole “I prelievi sulle vincite di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, a decorrere dal 1° settembre 2012,”.

b) Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi: “9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non rimosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco.

9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: “q-bis). le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010.".

#### Art. 12

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

“39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorchè temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla di entrata in vigore del presente articolo. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 16 agosto 2011, n. 65, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011, si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”».

I RELATORI

Antonio Azollini

Yanis Baldayer

**Relazione (art. 3-bis)**

La proposta emendativa in esame introduce una agevolazione fiscale consistente nella riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, demandando ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MEF la definizione dei coefficienti di riduzione dell'aliquota sopra citata.

**Relazione (art. 4-bis)**

L'emendamento è volto a riformulare la disciplina fiscale del leasing contenuta negli articoli 54 e 102 del Tuir, rispettivamente, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti IRES.

In particolare, l'attuale disciplina fiscale prevista dall'articolo 102, comma 7, del TUIR vincola la deduzione del canone di leasing in capo all'utilizzatore ad una certa durata del contratto che non deve essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali (in base a i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1998) prevedendo, per gli immobili, una durata minima di 11 anni e una massima di 18 anni. Analogamente, l'articolo 54, comma 2, ammette la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali e, comunque, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.

L'emendamento intende vincolare la possibilità di dedurre i canoni, non più alla durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. In sostanza, indipendentemente dalla durata contrattuale:

- ai fini del nuovo articolo 102 del TUIR, la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 11 anni e massima di 18anni;
- ai fini del nuovo articolo 54 del TUIR, la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 8 anni e massima di 15 anni.

Tali modifiche avrebbero l'effetto di favorire le società di leasing consentendo loro di stipulare contratti con una durata inferiore e, in questo modo, di ridurre il divario tra "duration" della provvista e "duration" degli impieghi. Nulla, invece, cambierebbe per l'utilizzatore che continuerebbe a dedurre i canoni secondo le regole del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali a prescindere dalla durata contrattuale prevista.

**Relazione (art. 8, comma 21-bis)**

L'articolo 5 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 è da ritenersi norma interpretativa e, pertanto, ha valore retroattivo.

A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 50 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le merci oggetto delle operazioni effettuate senza il pagamento

dell'imposta sul valore aggiunto, indicate alle lettere a), b), c) e d) del quarto comma di quell'articolo, possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi così ivi introdotte, qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- a) l'ingresso fisico della merce all'interno del deposito IVA;
- b) l'ingresso fisico del mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci ne vengano necessariamente scaricate;
- c) la merce raggiunga gli spazi limitrofi al deposito IVA, ove, senza che ne sia necessaria la sua preventiva introduzione fisica, vengono materialmente effettuate le prestazioni di servizi di cui al comma 4, lett. h), dell'art. 50 bis che sono, dunque, effettuate senza pagamento dell'imposta.

Le condizioni poste agli articoli 1766 e seguenti del codice civile si devono ritenere realizzate senza che sia necessario un tempo minimo di custodia, ritenendosi, in tal caso, assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia.

#### **Relazione (art. 8, comma 23)**

La proposta emendativa in esame alla lett. a) integra le fonti per il finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero del lavoro a seguito della soppressione dell'Agenzia (ONLUS) con le disponibilità giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata alla medesima Agenzia, previo versamento delle medesime risorse all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio del Ministero del lavoro.

Alla lett. b), la proposta reca una norma transitoria volta ad attribuire l'esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia (ONLUS) alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, nelle more delle modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro, resesi necessarie in conseguenza del trasferimento al medesimo Ministero della titolarità delle funzioni dell'Agenzia sopra citata.

#### **Relazione Tecnica (art. 8, comma 24)**

L'emendamento estende le disposizioni attualmente previste dall'art. 8, comma 24, del DL 16/2012 in materia di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate anche all'Agenzia delle Dogane, all'Agenzia del Territorio e all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Le predette agenzie fiscali e l'AAMS presentano un ridottissimo tasso di copertura della dotazione organica dirigenziale. La norma che si propone intende consentire la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prevedendo che le suindicate Amministrazioni possano mettere a concorso, con modalità semplificate un numero di posti dirigenziali corrispondente alle predette vacanze. Fino alla conclusione del concorso, la stessa norma farebbe salva la facoltà di coprire le posizioni dirigenziali vacanti affidandone la conduzione a funzionari.

Le predette agenzie - che già oggi sostengono il costo per le posizioni dirigenziali conferite a titolo di provvisoria "reggenza", corrispondendo ai funzionari incaricati lo stesso trattamento economico dei dirigenti - utilizzeranno, per assumere i vincitori delle procedure concorsuali di cui alla proposta

normativa, i finanziamenti disponibili a legislazione vigente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, con una sostanziale neutralità finanziaria.

Per l'AAMS l'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali, nei limiti previsti dall'attuale disciplina, sarà fronteggiata con le risorse proprie derivanti dai proventi individuati dalle voci di entrata di cui al relativo stato di previsione annesso a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

### **Relazione illustrativa e tecnica (art. 8, comma 24-bis)**

Le assunzioni nella Guardia di finanza sono effettuate nell'ambito del c.d. *turnover*, previsto, a decorrere dal 2010, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale consente, ogni anno, di reclutare nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, non superando in ogni caso il numero dei militari cessati (*turnover*).

Sussiste, tuttavia, il vincolo delle vacanze organiche per ciascuna categoria, sicché la maggior parte delle nuove assunzioni effettuabili è destinata al reclutamento di talune categorie di personale – particolarmente deficitarie – a scapito di altre che, seppur prossime alla saturazione (e, quindi, non ulteriormente alimentabili), rappresentano di fatto le risorse necessarie alla Guardia di finanza ai fini di una più efficace attività di contrasto all'evasione fiscale e alle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, oltre che delle altre missioni istituzionali del medesimo Corpo.

La norma in rassegna si propone quindi lo scopo, nel rispetto della dotazione organica complessiva e dei limiti imposti dalla normativa sul predetto *turnover* (sia di quello della spesa che di quello del numero di arruolamenti complessivamente effettuabili), di consentire una diversa modulazione dei reclutamenti attraverso un meccanismo di flessibilità idoneo a fronteggiare temporanee esigenze di un maggior numero di effettivi in determinati ruoli e, in particolare, a favore di figure professionali più direttamente impiegate nella lotta all'evasione ed all'elusione fiscale, quali quella degli ispettori.

L'eventuale superamento in effettivo dell'organico di un singolo ruolo viene, dunque, compensato con proporzionali minori assunzioni in altri, all'uopo assicurando la compatibilità con le risorse finanziarie derivanti dal *turnover*.

Tale misura permetterebbe, in ultima analisi, di disporre di un numero superiore di risorse qualificate, ripianando così il *gap* tra organico ed effettivo nei reparti maggiormente impegnati nel contrasto alle menzionate forme di criminalità economica.

L'intervento normativo, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti, prendendo a riferimento le elaborazioni numeriche dei dati contenuti nell'ultimo provvedimento emanato - appunto - in applicazione del meccanismo del *turnover* per le assunzioni nel Corpo (d.P.C.M. 18 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 - all.1 e 2), si rilevano le nuove unità massime reclutabili nel 2011 e i relativi trattamenti economici, elementi che vengono utilizzati ora a dimostrazione dell'assunto dell'invarianza della spesa consentita, ipotizzando di effettuare, già nel 2012 (anno in cui peraltro vige il congelamento delle retribuzioni del pubblico impiego, previsto fino al 2014), le nuove assunzioni utilizzando il meccanismo contemplato dalla norma proposta.



Dunque, nel 2011 è stata autorizzata l'assunzione di 1.762 unità (di cui 91 tra ufficiali allievi e allievi ufficiali, 444 allievi ispettori e 1.227 allievi finanziari) per una spesa complessiva annua, a regime, di euro 71.807.058,31, a fronte di una spesa massima consentita dalla predetta normativa sul c.d. *turnover* di 79.047.672,29 (pari alla spesa delle relative unità cessate).

Qualora, in attuazione dell'intervento normativo proposto, si ritenesse di reclutare, per le sopra esposte esigenze operative, 400 allievi ispettori in più (844 anziché 444) con la corrispondente diminuzione delle immissioni in servizio degli allievi finanziari (quindi 827 unità anziché 1.227), si assumerebbero comunque le 1.762 unità complessive autorizzate e si perverrebbe a una spesa annua corrispondente, sempre a regime, di euro 75.354.869,65. Quest'ultimo importo risulta essere, quindi, in ogni caso inferiore a quello massimo spendibile di euro 79.047.672,29, come evidenziato in allegato 3, limite che non può essere in alcun modo superato (se ciò dovesse profilarsi, si ridurrebbe proporzionalmente, in attuazione del meccanismo delineato dalla norma proposta, il numero di allievi finanziari da reclutare, in modo da rispettare il predetto limite di spesa).

Il descritto sistema compensativo è applicabile, allo stesso modo e sempre a invarianza di spesa, per gli anni successivi.

### A REGIME

	GRADO	UNITA'	DATA ASSUNZIONE	STIPENDIO	INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	ONERE UNITARIO TOTALE	ONERE UNITARIO TOTALE COMPENSIVO ONERIA CARICO DELLO STATO	ONERE COMPLESSIVO
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allievi ufficiali del ruolo normale	58	01 ott. 2011	24.929,97	10.075,00	178,36	35.183,33	48.114,43	2.790.637,06
2	Allievi ufficiali del ruolo aeronavale	8	20 ago. 2011	24.929,97	10.075,00	178,36	35.183,33	48.114,43	384.915,46
3	Allievi ufficiali del ruolo speciale	9	01 dic. 2011	24.929,97	10.075,00	178,36	35.183,33	48.114,43	433.029,89
4	Ufficiali ruolo T.L.A.	16	01 dic. 2011	26.005,74	10.500,10	186,03	36.691,87	50.177,81	802.844,90
5	Allievi marescialli	444	01 dic. 2011	22.591,32	9.193,60	161,59	31.946,51	43.685,39	19.396.313,08

A.S. 3184

<b>6</b>	Allievi finanziari	<b>1227</b>	01 dic. 2011	18.943,04	6.341,40	135,46	25.419,90	<b>34.815,86</b>	<b>42.719.062,04</b>
<b>TOTALE</b>		<b>1762</b>							<b>66.526.802,43</b>

Prospetto per la determinazione del valore medio delle competenze accessorie spettanti

Tipologia emolumento	Importo assegnato	Totale assegnato	Unità presenti al 01.01.2010	Unità presenti al 31.12.2010	Media personale presente	Valore medio spettante
Straordinario	128.201.203,50	183.974.581,50	61.497	61.286	61.392	2.996,74
F.U.A.	55.773.378,00					

### ONERE COMPLESSIVO

Grado	Unità	Data Assunzione	Onere Unitario Fondamentale	Onere Unitario Accessorio	Onere Complessivo
Allievi ufficiali del ruolo normale	<b>58</b>	01 ott. 2011	48.114,43	2.996,74	2.964.447,98
Allievi ufficiali del ruolo aeronavale	<b>8</b>	20 ago. 2011	48.114,43	2.996,74	408.889,38
Allievi ufficiali del ruolo speciale	<b>9</b>	01 dic. 2011	48.114,43	2.996,74	460.000,55
Ufficiali ruolo T.L.A.	<b>16</b>	01 dic. 2011	50.177,81	2.996,74	850.792,74
Allievi marescialli	<b>444</b>	01 dic. 2011	43.685,39	2.996,74	20.726.865,64
Allievi finanziari	<b>1.227</b>	01 dic. 2011	34.815,86	2.996,74	46.396.062,02

<b>Totali</b>	<b>1.762</b>				<b>71.807.058,31</b>
---------------	--------------	--	--	--	----------------------

**A REGIME**

	GRADO	UNITA'	DATA ASSUNZIONE	STIPENDIO	INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	ONERE UNITARIO TOTALE	ONERE UNITARIO TOTALE COMPRESIVO ONERIA CARICO DELLO STATO	ONERE COMPLESSIVO
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allievi ufficiali del ruolo normale	58	01 ott. 2011	24.929,97	10.075,00	178,36	35.183,33	48.114,43	2.790.637,06
2	Allievi ufficiali del ruolo aeronavale	8	20 ago. 2011	24.929,97	10.075,00	178,36	35.183,33	48.114,43	384.915,46
3	Allievi ufficiali del ruolo speciale	9	01 dic. 2011	24.929,97	10.075,00	178,36	35.183,33	48.114,43	433.029,89
4	Ufficiali ruolo T.L.A	16	01 dic. 2011	26.005,74	10.500,10	186,03	36.691,87	50.177,81	802.844,90
5	Allievi marescialli	444	01 dic. 2011	22.591,32	9.193,60	161,59	31.946,51	43.685,39	19.396.313,08
6	Allievi finanziari	1227	01 dic. 2011	18.943,04	6.341,40	135,46	25.419,90	34.815,86	42.719.062,04
	<b>TOTALE</b>	<b>1762</b>							<b>66.526.802,43</b>

Prospetto per la determinazione del valore medio delle competenze accessorie spettanti

Tipologia emolumento	Importo assegnato	Totale assegnato	Unità presenti al 01.01.2010	Unità presenti al 31.12.2010	Media personale presente	Valore medio spettante
Straordinario	128.201.203,50	183.974.581,50	61.497	61.286	61.392	2.996,74
F.U.A.	55.773.378,00					

### ONERE COMPLESSIVO

Grado	Unità	Data Assunzione	Onere Unitario Fondamentale	Onere Unitario Accessorio	Onere Complessivo
Allievi ufficiali del ruolo normale	58	2012	48.114,43	2.996,74	2.964.447,98
Allievi ufficiali del ruolo aeronavale	8	2012	48.114,43	2.996,74	408.889,38
Allievi ufficiali del ruolo speciale	9	2012	48.114,43	2.996,74	460.000,55
Ufficiali ruolo T.L.A.	16	2012	50.177,81	2.996,74	850.792,74
Allievi marescialli	844	2012	43.685,39	2.996,74	39.399.717,57
Allievi finanziari	827	2012	34.815,86	2.996,74	31.271.021,43
<b>Totali</b>	<b>1.762</b>				<b>75.354.869,65</b>

#### Relazione (art. 9)

La Commissione Europea ha respinto numerose richieste di dispensa dalla messa a disposizione di risorse proprie tradizionali relative a fattispecie in cui, sia gli uffici doganali che gli agenti per la riscossione, hanno attivato le procedure per la riscossione coattiva nel lasso temporale previsto dalla normativa nazionale, ma entro termini ritenuti, comunque, intempestivi dalla Commissione ed ha minacciato di prendere in considerazione l'avvio di procedimenti di infrazione a norma dell'art. 258

del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Al riguardo l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere dell'8 settembre 2010, ha affermato che pur non potendo la Commissione disconoscere l'operatività delle disposizioni nazionali che regolano in dettaglio il rapporto tra creditore e debitore, non appaiono margini per giustificare una resistenza alle richieste della Commissione ed alla eventuale apertura di procedure di infrazione in quanto gli Stati membri, malgrado il disposto di cui all'articolo 232 del Reg. CEE n. 2913/1992, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi imposti dalle altre disposizioni comunitarie relative ai termini di attivazione per l'accertamento, la contabilizzazione e la riscossione delle risorse proprie.

L'Istituzione comunitaria argomenta la propria posizione sostenendo che il tempo impiegato tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risulta coerente con il quadro giuridico comunitario in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili - cfr. art.7 del Reg. CEE n. 2913/1992- , l'attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

I Servizi della Commissione, pur concordando sul principio generale secondo cui "è compito dell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, se non vi sono disposizioni comunitarie in materia, stabilire le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari" hanno, tuttavia, ribadito che, ai sensi all'articolo 8, comma 1, della Decisione del Consiglio n.2007/436/CE, Euratom del 7.6.2007, "*relativa al sistema delle risorse proprie delle comunità europee*" e dei citati articoli 7 e 232, par.1, lett.a), del Reg. CEE n. 2913/1992, "*l'obbligo di riscossione immediata deve tradursi nell'adozione* effettiva di misure di esecuzione, e non nel semplice avvio della procedura di riscossione a livello interno".

L'Esecutivo comunitario, nel precisare che "*tale posizione non comporta un trattamento sfavorevole delle imposte nazionali rispetto alle risorse proprie ma sottolinea la necessità e l'obbligo di avviare immediatamente la procedura di recupero forzato in linea con gli articoli succitati per tutelare efficacemente gli interessi finanziarie della UE*", ha insistito sul fatto che "*..i servizi della Commissione non possono considerare che laddove, senza una giustificazione specifica, trascorrono sei mesi o più tra la data di accertamento del diritto dell'UE e l'applicazione delle misure di esecuzione, una procedura nazionale di recupero sia sufficientemente efficace per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.*".

Nell'ordinamento nazionale, dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 43/1988, tutte le azioni per l'esazione del credito, compresa "l'esecuzione coatta", sono attivate attraverso la preventiva iscrizione a ruolo e conseguente notifica della cartella esattoriale; le norme che regolano la procedura di riscossione coattiva sono attualmente contenute nel D.P.R. n.602/1973, nel D.Lgs, n.46/1999 e nel D.Lgs n.112/1999. Una volta iscritto a ruolo, il credito passa, quindi, in carico all'Agente della riscossione che deve porre in essere tutte le attività volte al recupero della somma, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalle citate *disposizioni nazionali*.

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione con sentenze n.12262 e n.12578 del 15 aprile 2010, n.26311 del 1.10.2009, n.5247 del 17.12.2007 e n.19194 del 6.9.2006, tra i diritti di confine

di cui all'art.34 del D.P.R n. 43/1973, in virtù del rinvio operato dall'art.70 del D.P.R n. 633/72, è compresa anche l'IVA all'importazione.

Posto il quadro generale, al fine di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie ed interrompere al più presto il continuo insorgere di responsabilità finanziaria dell'Italia nei riguardi del bilancio comunitario, si pone la necessità di un intervento normativo sulle modalità di riscossione dei tributi doganali a mezzo di Equitalia Spa, che consenta di ridurre sensibilmente il lasso temporale che intercorre tra lo spirare del termine assegnato al contribuente per il pagamento volontario (10 giorni), previsto dall'art.222 comma 1 del Regolamento (Cee) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e l'effettiva applicazione delle misure di esecuzione.

Si propone, quindi, l'emanazione di una disposizione che tiene conto del principio generale della immediata applicabilità delle decisioni dell'autorità doganale di cui all'art.7 del più volte citato Regolamento (Cee) N.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, da inserire nello schema di legge comunitaria o comunque nel primo provvedimento legislativo ritenuto utile, di contenuto analogo a quello dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legge n.78/2010, convertito dalla Legge n.122 del 2010, come modificato per effetto dell'articolo 7, comma 2, lettera n), punti 3 e 4, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con Legge n.106/2011.

La disposizione è, quindi, finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall'attività di accertamento dell'Agenzia delle Dogane in materia di risorse proprie tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n.2007/436/CE, Euratom e di IVA all'importazione.

Il comma 3-bis prevede che gli atti di accertamento emessi ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (Cee) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e della connessa IVA all'importazione, costituiscono titolo esecutivo, decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. Tali atti, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla loro ricezione, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

Al comma 3-ter viene stabilito che l'agente della riscossione, sulla base del citato titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede, come espressamente precisato nella norma, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di accertamento, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, di cui al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Infine, decorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene "l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni" di cui all'art.50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973. n.602.

La disposizione, al comma 3-quater, prevede, poi, che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con i predetti titoli esecutivi siano maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Ai fini della procedura di riscossione prevista dalla presente disposizione, al comma 3-quinquies, si chiarisce, in via generale, che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento, si intendono effettuati agli atti di accertamento e che i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui dal comma 3-bis al comma 3-sexies.

Infine, al comma 3-sexies, viene stabilito che la concessione della dilazione di pagamento prevista dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, rientra nella competenza dell'agente della riscossione solo dopo che il carico tributario è stato affidato a quest'ultimo per la riscossione.

#### **Nota Tecnica (predisposta da Agenzia Dogane) (art. 9)**

La modifica normativa in esame, tenuto conto dei tempi medi necessari agli uffici dell'Agenzia delle dogane per procedere all'iscrizione a ruolo e di quelli necessari agli agenti della riscossione per lo svolgimento delle fasi prodromiche all'inizio delle attività esecutive, comporterà una contrazione dei tempi di recupero dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali ed all'Iva all'importazione stimabile in non meno di 12 mesi.

Tale contrazione, oltre a comportare una maggiore tempestività della consegna al debitore di un titolo esecutivo ed una conseguente maggiore velocità di avvio delle procedure cautelari ed esecutive, con minore rischio che il contribuente alieni le proprie possidenze sottraendole alle azioni coattive, si dovrebbe tradurre anche in una riduzione delle somme da mettere a disposizione del bilancio comunitario, a titolo di responsabilità finanziaria, ogniqualvolta l'Esecutivo comunitario ascriva il mancato recupero di risorse proprie tradizionali da parte del Governo italiano alla tardività con la quale sono state avviate le relative procedure nazionali di recupero.

In tal senso la Commissione Europea ha, infatti, precisato di non poter considerare che *".... laddove, senza una giustificazione precisa, trascorrono sei mesi o più tra la data di accertamento del diritto dell'Unione Europea e l'applicazione delle misure di esecuzione, una procedura nazionale di recupero sia sufficientemente efficace per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea ...."*

Ciò premesso, al fine di poter stimare gli effetti finanziari positivi che si potrebbero conseguire dalla modifica normativa in esame, si evidenzia che, per gli anni 2009 e 2010, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E, su richiesta dell'Agenzia delle dogane, ha versato, a titolo straordinario, al bilancio comunitario, per risorse proprie tradizionali, al netto delle spese di riscossione (occorre, infatti, precisare che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Reg. Cee del Consiglio n.2007/436/Ce, Euratom del 7 giugno 2007 sono autorizzati a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi da versare al bilancio dell'unione europea a titolo

di risorse proprie tradizionali) un importo complessivo pari ad euro 14.872.183,37 (di cui 949.521,38 euro per il 2009 e 13.922.661,99 euro per il 2010). Nel calcolo non sono stati presi in considerazione gli importi messi a disposizione a seguito delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nei riguardi della Repubblica Italiana relative alle cause C-239/06 e C-387/05 del 15.12.2009 e C-334/08 dell'8.7.2010.

Se si considera che circa il 50% del suddetto importo è stato messo a disposizione del bilancio comunitario in quanto la Commissione Europea ha contestato al Governo italiano il ritardo con il quale erano state avviate le procedure esecutive rispetto alla data di accertamento- pur nel rispetto del lasso temporale previsto dalla vigente normativa nazionale, ma entro termini ritenuti, comunque, intempestivi dalla Commissione come sopra precisati- si stima che, con la modifica normativa in esame, potrebbe conseguirsi, prendendo come riferimento i dati del 2009 e del 2010, un risparmio di circa 7,5 milioni di euro, più gli interessi di mora.

#### **Relazione tecnico – illustrativa (art. 10)**

Il primo intervento, modificando il comma 9, rivede, alle lettere a) e b), i termini fissati dal decreto del decreto del Direttore generale di AAMS del 12 ottobre 2011, (legificato ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del d.l. n. 16 del 2012), per l'avvio delle iniziative di manutenzione evolutiva dei giochi della famiglia del Lotto e dei "Giochi numerici a totalizzatore nazionale" (es. Superenalotto") anticipandoli rispetto al previsto termine del 31 dicembre 2012, rispettivamente al 1° settembre 2012 ed al 1° luglio 2012. La lettera c) prevede il differimento dal 1 gennaio 2012 al 1° settembre 2012, dell'applicazione del diritto pari al 6 per cento sulla parte delle vincite superiore ai 500 euro, relativamente agli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Relativamente agli impatti finanziari dell'intervento in parola, lo stesso risulta, nel suo complesso, neutro essendo il differimento dato con la lettera c), oltre che di fatto già operativo stante una pronuncia del T.A.R in tal senso, è ampiamente compensato dall'incremento di raccolta conseguente all'anticipazione delle "attività manutentive" dei più tradizionali giochi Lotto e Superenalotto.

Il secondo intervento aggiunge 3 commi dopo il comma 9.

**Il comma 9 bis** si pone quale passaggio obbligato per l'applicazione dell'articolo 24, comma 40 del decreto legge n. 98 del 2011, che ha previsto l'introduzione, nell'ambito dei "giochi numerici a totalizzatore nazionale", di un nuovo concorso numerico da svolgersi – tramite il relativo concessionario – in ambito europeo. Ed infatti, i sistemi europei di gioco – del tipo previsto dalla norma – sono basati su un sistema di alimentazione del Jackpot, che vede affluire allo stesso anche i premi di elevata entità (superiori a 10 milioni di euro) non riscossi nei termini dati nel regolamento di gioco. Pertanto, stante la necessaria compartecipazione del concessionario italiano a formule di gioco condivise con altri Paesi europei è opportuno allineate, limitatamente a detta tipologia di gioco, il trattamento delle vincite non riscosse alla generale disciplina comunitaria. Quanto all'impatto finanziario della disposizione in commento, le stesse possono considerarsi neutre; ed infatti, premesso che i termini di reclamo previsti per le vincite elevate in commento sono di circa quattro anni e, quindi, certamente nessun effetto finanziario avrà luogo nel triennio 2012, 2013, 2014. Per quanto riguarda invece le annualità successive, l'esperienza al riguardo maturata a livello nazionale per il gioco "Superenalotto" fa stimare – per il gioco nazionale – l'incidenza della



mancata riscossione delle vincite alte (premi di prima categoria), nell'ordine del 1 per cento; percentuale certamente superiore rispetto alla realtà europea dove l'ipotesi di versamento all'erario delle vincite alte non rimosse sarebbe limitata alle sole somme non reclamate da parte di giocatori italiani. Viceversa, aderire alla formula europea del versamento delle vincite alte non rimosse a montepremi, darebbe il certo vantaggio di creare una formula di gioco più appetibile, da cui è verosimile attendersi un maggior livello di entrate erariali.

**Il comma 9 ter** specifica la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale in materia di giochi pubblici. La norma non comporta oneri di tipo finanziario, essendo una disposizione di tipo meramente processuale-ordinamentale.

**Il comma 9 quater** si pone quale in una norma di interpretazione autentica sull'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 40 del 2010, in tema di canoni di concessioni pubbliche. Tale disposizione ha evidenziato, nel tempo, diverse difficoltà applicative, anche in termini di verosimili contrasti con i generali principi di libera concorrenza, prevista dalla normativa comunitaria. L'articolo, in particolare, chiarisce la volontà del legislatore di applicare il citato comma 2, ai soli bandi di gara pubblicati successivamente alla entrata in vigore di tale disposizione; ciò, peraltro in linea le "disposizioni sulla legge in generale" che, all'articolo 11, in tema di efficacia delle leggi nel tempo prevede espressamente che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Per quanto riguarda gli effetti finanziari, atteso quanto su rappresentato in merito alla ordinaria efficacia nel tempo delle norme, l'articolo proposto è finanziariamente neutro, rispetto alla formulazione del vigente articolo 2, comma 2, del d.l. n. 40 del 2010.

#### **Relazione illustrativa (art. 12)**

La proposta istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, a decorrere dall'anno 2013, è pubblicato annualmente attraverso il sito istituzionale del medesimo Consiglio di presidenza.